



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 79 del 23 MAR. 2012

Oggetto: Causa "La Malfa Rosa c/ Provincia Regionale di Messina". Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente. Impegno di spesa di € 1.160,00.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRE del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>NO</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>SI</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
6.	Assessore Sig. Dott. Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>NO</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli E.F.L.L.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

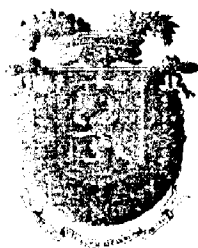
- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento

U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie

U.O. Legale e contenzioso – U.O. Studi e consulenze giuridiche

Dirigente dott. Antonino Calabrò

Oggetto: Causa “La Malfa Rosa” c/ Provincia Regionale di Messina “. Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell’Ente. Impegno di spesa di € 1.160,00.

PROPOSTA

PREMESSO che con atto notificato il 4/4/11, La Malfa Rosa ha proposto appello innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. sez. di Milazzo avverso la sentenza 776/10 resa dal Giudice di Pace di Milazzo per il sinistro verificatosi il 16/05/2005 sulla via Madonna del Boschetto, causa una profonda buca presente sul manto stradale ;

CONSIDERATO che è necessario per questo Ente costituirsi anche in questo grado del giudizio per resistere alle domande di controparte;;

CHE pertanto, è necessario autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a stare in giudizio e a nominare un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a € 1.160,00- per onorari, competenze, spese C.P.A. e I.V.A., quest’ultima se dovuta, da

imputare al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta nel 4/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010 e che si tratta di spesa indifferibile e urgente ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs n.267/2000, all’esclusivo fine di evitare che, dalla mancata proposizione del giudizio, derivi un danno grave e certo per questa Provincia;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U. R.G. n. 29 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;
VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

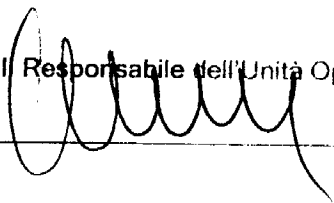
AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo da La Malfa Rosa contro quest'Ente, con atto notificato in data 4/4/11, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a € 1.160,00= per onorari, competenze, spese C.P.A. e I.V.A., quest'ultima se dovuta;

IMPUTARE la somma complessiva di € ^{1.160,00} sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 4/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del bilancio 2010 e che si tratta di spesa indifferibile e urgente ai sensi dell'art.163 D.Lgs/2000, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione nel giudizio, derivi un danno per questa Provincia Regionale;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento -U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Unità Operativa

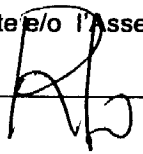


IL DIRIGENTE



Addi, _____

Il Presidente e/o l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 27.6.2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi **16 FEB. 2012**

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Dot. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 1792 Atto _____ del _____

Importo € 1160,00

Disponibilità Cap. 2750 Bil. M

Messina 30/12/11 Il Funzionario _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Fto *On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO*

L'ASSESSORE ANZIANO

Fto *Dott. Michele BISIGNANO*

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto *Avv. Anna Maria TRIPODO*

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

Fto _____

L'ADDETTO

Fto _____

Messina li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione *L* pubblicata all'Albo di questa Provincia il **01 APR. 2012** giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Messina, dalla residenza Provinciale, addì **27 MAR. 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE



Orvosa
90/2/6

Avv. Imbruglia Giuseppe

Via Pietro Gitto n. 9

98057 Milazzo (ME)

Tel e fax 090.9281335

cell. 340.6267585

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

URGENTE

COPIA

SEZIONE DISTACCATA DI MILAZZO

Atto di appello

Per la sig.ra **LA Malfa Rosa**, nata a Milazzo il 21.05.1982, ed ivi res.te in via Luigi Fulci n. 14 (ME), C.F.: LMLRSO82E61F206U, elettivamente domiciliata per il presente procedimento in Milazzo via Pietro Gitto n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Imbruglia Giuseppe, CF. MBR GPP74T23A089V, che lo rappresenta e difende giusto mandato a margine del presente atto;

CONTRO

La **Provincia Regionale di Messina**, in persona del Presidente *pro tempore*, c/o i propri procuratori costituiti **Avv.ti Antonino Calabrò e Paolo Crisafi**, elettivamente domiciliata in Messina via XXIV Maggio, presso l'ufficio legale dell'Ente;

AVVERSO

La sentenza n. 776/2010; R.G. n.636/2007 RG. emessa dal Giudice di Pace di Milazzo, Avv. Lorefice Maria, il 13.09.2010 e depositata in data 30.09.2010;

PREMESSO

Che con atto di citazione del 02.03.2007 la sig.ra La Malfa Rosa citava in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Milazzo l'odierna appellata per sentirla dichiarare civilmente responsabile, e quindi tenuto al risarcimento dei danni, in relazione al sinistro stradale occorsogli in Milazzo il 16.05.2005 a causa di una profonda buca presente sul manto stradale mentre percorreva con il proprio motorino la via Madonna del Boschetto, rassegnando le seguenti domande:

- 1) Ritenere e dichiarare che il sinistro verificatosi il giorno 16.12.2003 e da imputare esclusivamente alla cattiva manutenzione del manto stradale della

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
04/04/2011
Protocollo n°0012790/11

PROCURA ALLE LIT

Il sottoscritto informato ai sensi dell'art. 4. comma 3. del dlgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui all'art. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nomina e costituisce proprio procuratore per rappresentarlo e difenderlo nel procedimento di cui al presente atto, in ogni sua fase, stato e grado eventuale, conferendogli ogni e più ampio potere previsto dalla legge, compreso quello di transigere e conciliare l'Avv. Imbruglia Giuseppe, con studio in Milazzo (ME), via Pietro Gitto n. 9.

Vera ed Autentica

La Malfa Rosa

Giuseppe Imbruglia

10 SUP. AFF. LEG.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA

- 4 APR 2011

1° DIPARTIMENTO - 1° U.D.

1345/06
07 APR 2011

10

Via Madonna del Boschetto di Milazzo ed alla mancata segnalazione della buca meglio descritta in narrativa;

- 2) Condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'odierna attrice quantificandoli in euro 4.600,00 per le lesioni subite ed euro 548,00 per la riparazione del ciclomotore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento fino all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti della competenza del Giudice di Pace adito;
- 3) In via istruttoria ammettere i mezzi di prova utili e conducenti ed in particolare:
 - prova per testi sulle circostanze di cui alle lettere A) e B) dell'atto di citazione preceduti dall'espressione : "Vero no che" da intendersi quali capitoli di prova. Con riserva di indicare i testi in un concedendo termine.
 - ammettersi CTU medico legale al fine di valutare la natura delle lesioni riportate dall'istante nel sinistro de quo, la loro evoluzione, i trattamenti praticati, se in conseguenza delle lesioni si sia verificato un danno alla salute o biologico con conseguente menomazione del modo di essere della persona, del suo stato di benessere, delle consuete attività, anche soltanto potenziali, non escluse quelle del tempo libero e di svago; l'incidenza permanente che tale compromissione della validità psicofisica degli istanti abbia sulla capacità lavorativa degli stessi, l'ammontare delle spese mediche sostenute; la durata dell'invalidità temporanea assoluta e relativa, oltre ogni eventuale danno riportato dall'istante;
 - ammettere ogni eventuale e futuro mezzo istruttorio che si riterrà utile e conducente in corso di causa
- 4) Con dannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Che la Provincia Regionale di Messina, si costituiva in giudizio, contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto;

che la causa veniva istruita, ammessa ed escussa prova testimoniale, espletata la CTU medico-legale, all'udienza del 12.11.2009, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.

Con la sentenza oggi impugnata, il Giudice di Pace di Milazzo ha accolto solo parzialmente la domanda attorea, infatti, ha attribuito alla sig.ra La Malfa Rosa, una corresponsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 50% ha condannato la Provincia Regionale di Messina al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro nella misura di €. 1830,00 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, nonché al pagamento della CTU in misura del 50% e delle spese del giudizio nella misura di €. 480,00 oltre Iva e Cpa.

Ciò premesso la sentenza è ingiusta ed erronea e contro di essa si propone appello per i seguenti

MOTIVI:

1. Non andava attribuita alcuna corresponsabilità nella causazione del sinistro ed errata è pure la qualificazione giuridica della domanda.

Il Giudice di Pace di Milazzo nell'impugnanda sentenza ritiene sussumibile la fattispecie giuridica de quo sub art. 2043cc. In tema di responsabilità dell'Ente proprietario della strada vigono due orientamenti giurisprudenziali. Il primo e meno recente, esclude l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. e fonda la responsabilità della pubblica amministrazione, proprietaria della strada, sul principio previsto dall'art. 2043 c.c., sulla scorta del quale, il danneggiato può agire per il risarcimento, soltanto in base al principio del *neminem ledere*, alla cui stregua l'Ente proprietario della strada aperta al pubblico transito, è tenuto a far sì che essa non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, insidia e

trabocchetto, caratterizzata congiuntamente dagli elementi della non prevedibilità e non visibilità. La parte danneggiata, pertanto, ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto (esistenza dell'insidia e del trabocchetto). Il secondo e più recente indirizzo, giurisprudenziale, individua la responsabilità degli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico nell'art. 2051 c.c., con una naturale conseguente inversione dell'onere della prova, in modo tale che l'Ente, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa è comunque responsabile quale custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non aver potuto fare nulla per evitare il danno (caso fortuito). Il Giudice di Pace ha errato perché ha escluso di poter ritenere applicabile l'art. 2051 c.c. nel caso in questione, e quindi attenendosi al primo e meno recente orientamento giurisprudenziale ha erroneamente ritenuto pur ritenendo raggiunta la prova della sussistenza dell'insidia e del trabocchetto (che non è messa in dubbio!), potersi attribuire in capo all'attrice una corresponsabilità nella causazione del sinistro.

L'art. 2051 cc. attua una inversione dell'onere della prova tra le parti del giudizio, pur cui è sufficiente che il danneggiato provi l'esistenza del danno ed il nesso di causalità tra evento e danno, dovendosi presumere la colpa in capo al custode, salvo che l'Ente pubblico non dimostri di non aver potuto fare nulla per evitare il danno (v.p.t. Cass. Civ. sez. III, 25.07.2008 n. 20427; Cass. Civ. sez. III, 02.02.2007 n. 2308, Cass. 4.2.2004 n. 2062). Fra tutte la sentenza della **Cassazione Civile sez. III 12 luglio 2006 n. 15779 fa riferimento al rapporto del 2051 col 1227 cc.** : «In tema di risarcimento del danno, con riferimento alla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia dall'ente proprietario di strade demaniali, configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 c.c. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne «il

potere di governo (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno e da provarsi dal custode. Figura sintomatica della sussistenza dell'effettivo potere di controllo su una strada del demanio stradale è rappresentato dall'essere la stessa ubicata all'interno della perimetrazione del centro abitato (art. 41- quinquies l. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765; art. 4 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285; art. 9 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380); mentre l'eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della p.a. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo - ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato». (Nella specie, relativa alla domanda di danni esperita nei confronti del Comune da una passante che era caduta nello scendere dal marciapiede riportando lesioni, la S.C. ha accolto il ricorso della medesima avverso la sentenza della corte di merito che le aveva negato il risarcimento; ha conclusivamente affermato la S.C. che la corte territoriale si era discostata dai criteri di cui all'enunciato principio, laddove aveva ritenuto che al demanio stradale non fosse in via generale applicabile il criterio d'imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.).

La sig.ra La Malfa, nel corso del giudizio di primo grado, ha chiaramente dato la prova che l'art. 2051 c.c. pone a suo carico, mentre la Provincia di Messina nessuna prova ha fornito tendente ad escludere il proprio obbligo di manutenzione. L'appellante ha dato idonea prova del nesso di causalità tra l'evento ed il danno.

In ogni caso anche a volere propendere per la tesi sostenuta dal Giudice di Pace di Milazzo, dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 2043 c.c. ma, per quanto sopra detto, questa difesa non ritiene di condividere, il giudicante ha errato nel ritenere che l'odierno appellante abbia tenuto un qualche comportamento colposo.

In dottrina e per la costante giurisprudenza di merito: Il danneggiato è tenuto ad agire diligentemente per evitare l'aggravarsi del danno, ma non fino al punto di sacrificare i propri rilevanti interessi personali e patrimoniali, attraverso il compimento di attività complesse, impegnative e rischiose dal punto di vista tecnico ed economico, per cui, come è stato rilevato da alcuni autori (McCormick, *Handbook on the Law of Damages*, St. Paul, Minn., 1935, rist. 1985), tutto ciò che può essere chiesto al creditore/danneggiato è solo uno sforzo ragionevole.

A conferma di quanto fin qui esposto il testimone di parte attrice, sig. D'Amico Stefano, escusso all'udienza del 27.05.2008, ha puntualmente ed univocamente confermato quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio. Specificando che risponde al vero la circostanza che: il 16.12.2005 la sig.ra La Malfa Rosa viaggiava lungo la via Madonna del Boschetto di Milazzo, a bordo del proprio ciclomotore, quando giunta in prossimità della Raffineria incappava in una profonda **buca presente sul manto stradale, né visibile né segnalata**, e perdeva il controllo del mezzo cadendo a terra". Egli specifica che "camminavo dietro il motorino perché non volevo bagnarla, aspettavo il momento giusto per superarla in quanto **la strada era bagnata**". Ed alla fine specifica: " **La buca era**

ricoperta d'acqua e si vedeva andandoci vicino, io con la macchina non l'ho vista". La stessa attrice nel verbale d'udienza specifica : "Il giorno di cui all'incidente a bordo del mio motorino percorrevo la via Madonna del Boschetto, all'improvviso la ruota anteriore è incappata in una **buca che non ho visto perché ricoperta d'acqua, in quanto un attimo prima aveva piovuto**", " la ruota dentro la buca si è come bloccata ed io sono caduta in avanti" , poi dietro sollecitazione del Giudice specifica "ho visto l'acqua che copriva la buca ma pensavo fosse una buca di lieve entità". Quindi entrambi confermano che la strada era bagnata e che la buca era celata dalla presenza di acqua. Con molta genuinità l'attrice conferma "ho visto l'acqua che ricopriva la buca...." ma non poteva pensare che fosse così profonda! Quindi quale livello di diligenza è preteso per l'utente delle strade? Ad ognuno di noi sarà capitato percorrendo le nostre strade , spesso tappezzate di buche di ogni tipo, specie in caso di pioggia che è l'occasione in cui spuntano come funghi, di incappare in qualcuna! Cosa si pretende? ..che non appena ce ne avvediamo, ammesso che abbiamo il tempo e la possibilità di frenare, diligentemente dovremmo scendere dalla macchina per vagliarne da vicino la profondità? Il punto fondamentale non è se la buca fosse o meno visibile, in quanto altrimenti gli Enti tenuti alla manutenzione stradale per andare esenti da responsabilità dovrebbero solo dimostrare la visibilità delle buche e lasciare all'abilità del pilota il compito di evitarle per non procurarsi danni. Il punto è che la Provincia ha omesso la dovuta manutenzione della strada, quest'ultima non nega la circostanza che vi fosse una buca così insidiosa in un tratto urbano, si consideri che la strada de quo è percorsa giornalmente da numerosissimi utenti per l'accesso alla raffineria di Milazzo. E poi cosa avrebbe dovuto fare la ragazza a bordo del motorino, forse sterzare improvvisamente e rischiare di cadere perdendo il controllo del mezzo su una strada che come

dimostrato era bagnata, o peggio rischiare uno scontro frontale con la macchina che sopraggiungeva nell'altra corsia? Sia l'attrice che D'Amico Stefano confermano, la prima: " Mi ha anche soccorso una signora che procedeva in senso inverso, la quale a bordo della sua autovettura mi ha poi trasportato in Ospedale , il secondo afferma: " l'attrice è stata anche soccorsa da una signora che proveniva in senso inverso". Quindi l'attrice non ha avuto la possibilità di tenere una condotta di guida alternativa, non ha avuto la possibilità di sterzare o evitare la buca altrimenti! Errando il Giudice di prime cure ha ritenuto l'odierna appellante "non diligente". La sola affermazione "pensavo che la buca fosse di lieve entità" è bastata per attribuirle un concorso causale colposo nell'incidente per cui è causa, quando è notorio che **si intendono comprese nell'abito dell'ordinaria diligenza di cui al co.2 dell'art. 1227 c.c. soltanto quelle attività che non siano eccezionali o tali da comportare notevoli rischi.**

Pure le foto prodotte e non contestate dalla convenuta hanno fornito la prova che la buca era profonda e posta lungo la carreggiata di percorrenza del motorino, che nonostante fossero le undici del mattino la buca non era visibile (vedasi la testimonianza di D'Amico) in quanto ricolma d'acqua, né segnalata, e che pertanto , costituiva insidia e trabocchetto, elementi idonei secondo il disposto dell'art. 2043 cc. , a fondare la responsabilità in capo alla Provincia di Messina. Quest'ultima non ha mai negato di essere proprietaria della via Madonna del Boschetto, ragion per cui, tale circostanza deve essere ritenuta provata, con la diretta conseguenza che l'appellata era tenuta alla manutenzione della stessa.

2. Pure la CTU ha penalizzato le pretese risarcitorie della sig.ra La Malfa, riconoscendogli una percentuale di invalidità solo del 2-3%, si chiede , pertanto, che il giudice d'Appello "peritus peritorum" voglia pure tenendo conto della

relazione di parte del Dott. Milone depositata in atti, riformulare il quantum risarcibile in favore dell'appellante.

Per le considerazioni di cui sopra la sig.ra La Malfa Rosa

CITA

La **Provincia Regionale di Messina**, in persona del Presidente *pro tempore*, c/o i propri procuratori costituito **Avv. Calabrò Antonino e Crisafi Paolo**, elettivamente domiciliata in Messina via XXIV Maggio, presso l'ufficio legale dell'Ente ,

a comparire innanzi al Tribunale di Barcellona P.G.- sezione distaccata di Milazzo, alla udienza del 08.07.2011, ore di rito con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima di detta udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre il termine di cui sopra implica le decadenze previste dall'art.167 c.p.c., e 38 disp.att.che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Onle Tribunale adito, *contrariis reiectis*, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto:

- a) in riforma dell'impugnanda sentenza, accogliere, in toto la domanda della sig.ra La Malfa Rosa come formulate nell'atto di citazione e che devono qui intendersi nuovamente riportate e trascritte e precisamente:
 - Ritenere e dichiarare che l'incidente de quo si è verificato per la mancata manutenzione della strada e, conseguentemente, condannare la Provincia Regionale di Messina a risarcire tutti i danni patiti dalla sig.ra La Malfa Rosa ex art. 2051 od in subordine ex art. 2043 c.c., quantificati in €. 5148,00.
 - In via subordinata, liquidarsi quanto riconosciuto dal Dott. Ballato nella consulenza d'ufficio, oltre i danni morali e gli interessi .

- In via ulteriormente subordinata, ridurre la percentuale di corresponsabilità al minimo possibile secondo il giudizio del Giudice;
- In via istruttoria: ammettersi ^{interrogatorio formale / libero dell'attrice e} prova per testi sulla seguente circostanza " Vero o no che la sig.ra la Malfa Rosa nulla poteva fare per evitare di incappare nella buca per cui è causa"; con termine per indicare i testi.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio."

Si producono mediante deposito, con espressa riserva di ulteriori produzioni:

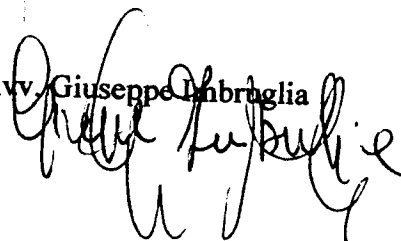
1) Copia sentenza impugnata; 2) Fascicolo di primo grado;

Salvis Iuribus.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente controversia è di €. 5148,00.

Milazzo 25.03.2011

Avv. Giuseppe Imbruglia





Ministero dell'Interno
 Dipartimento di Polizia
 Direzione Provinciale di Polizia
 Ufficio di Polizia Provinciale di Piacenza
 sez. provinciale di Milazzo, ne mandando a suo dipendente superiore alla

~~PRESIDENTE~~ PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
 in persona del Presidente pro tempore
 cio. avv. costituito avv. Paolo Giuseppe
 al suo domicilio in XXV Maggio - Messina

con consegnandola a mani

a mezzo del servizio postale
 spedizione in plico raccomandato n. 16479227716-8
 Ufficio Postale di Milazzo

1714770

29 MAR. 2011

Regione

Ministero dell'Interno
 Sede Staccata di Milazzo

SPECIFICA

13234

3100

UFFICIALI GIUDIZIARI
TRIBUNALE DI BARCELLONA P. C.
SEZIONE DISTACCATA DI MILAZ

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI ^{Postaraccomandata} € 8,05
04115759 98122

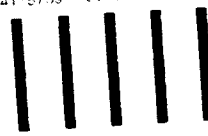
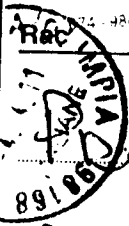
N. 1323A del Civile
Penale

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

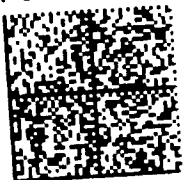
AVVERTENZE

(Art. 139 C.P.C. e art. 8 L. 20/11/1982 n. 890 modif. dalla L. 30/05/05)
Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persona con
lui conviventi o addette alla casa, all'ufficio, all'azienda purché
non minore di 14 anni o non palesamente incapace.

In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle sud-
dette persone, il plico deve essere depositato lo stesso giorno
presso l'ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso di de-
stinatario, in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata e avviso di rice-
vimento dell'avvenuto deposito. Detto avviso, in caso di assenza
del destinatario, deve essere consegnato all'ufficio postale con l'indicazione
"non ritirato entro il termine di 180 giorni".



Posteitaliane



04 - 48067 37074 MILAZZO (ME)

30 03 2011 11.57

PROVINCIA REGIONALE

in persona del Presidente
pro tempore c/o Avv. Paolo Busi
via XXIV Maggio Messina
P8122